

## *“Razionalizzazione del calendario fiscale”*

Osservazioni sulla proposta del CNDCEC del 05.09.2016

A cura della commissione diritto tributario nazionale ODCEC Milano

*Milano, 14 Settembre 2016*

**Indice:**

Premessa	pag. 3
I Scadenze modello UNICO/dichiarazione IVA	pag. 4
II Scadenza spesometro. Riposizionamento	pag. 4
III Versamento imposte da UNICO con maggiorazione 0,4%	pag. 5
IV Modello 770	pag. 5
V Dichiarazione IVA annuale	pag. 5
VI Accorpamento modello UNICO/IRAP	pag. 6

### *Premessa*

Il presente lavoro (curato dalla commissione diritto tributario nazionale dell'ODCEC Milano), prende le mosse dalla proposta di semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale che il CNDCEC intenderebbe proporre negli appositi tavoli tecnici: dalla comunicazione diramata da tale ente, si legge che la finalità consiste nel formulare “[...] una proposta da parte del Consiglio Nazionale che possa davvero rappresentare le reali esigenze della maggior parte dei Commercialisti”, consentendo agli stessi “[...] di lavorare con la dovuta diligenza professionale”.

La Commissione di diritto tributario nazionale dell'ODCEC Milano<sup>1</sup>, nell'ottica di un più efficace perseguimento di tali finalità, ha formulato le seguenti considerazioni e osservazioni che di seguito vengono illustrate.

---

<sup>1</sup> Hanno contribuito alla stesura del presente documento: Sandro Botticelli, Davide Campolunghi, Alessandro Cerati, Anna Maria Costa, Sandro La Ciacera, Gianpero Guarnerio, Giuseppe Giove, Stefano Maffi, Giancarlo Modolo, Ambrogio Piccoli, Massimiliano Sironi, Luca Luigi Tomasini.

## I. Scadenze modello UNICO/Dichiarazione IVA

Una riflessione sul calendario fiscale delle dichiarazioni non può essere affrontato disgiuntamente dal tema delle istruzioni: il cambiamento (ormai divenuto consuetudine) delle “regole” (ovvero la modifica e l’emendamento delle istruzioni ai dichiarativi) a ridosso delle scadenze o comunque “in corsa”, rende arduo completare il lavoro dichiarativo.

Qualora le regole fossero certe ed immutabili fin dall’inizio del periodo di imposta, il calendario fiscale potrebbe anche contrarsi radicalmente.

Tale questione vale per la generalità dei contribuenti, ma si acuisce notevolmente per coloro che (es.: le società quotate o appartenenti a gruppi multinazionali e che spesso rappresentano i c.d. “grandi contribuenti”) devono rendere pubblici i propri risultati in tempi molto brevi, con la necessità di velocizzare la chiusura dei conti anche con riguardo al calcolo delle imposte.

Cionondimeno, anche le aziende di minori dimensioni potrebbero anticipare la chiusura dei conti ed il relativo calcolo delle imposte qualora avessero ben chiaro il quadro delle regole da applicare. In questo secondo caso, poi, non si può scordare che tali soggetti dispongono strutturalmente anche di minori mezzi per l’aggiornamento fiscale e per la *compliance*.

Qualora si potesse ipotizzare lo scenario auspicato (ovvero, pubblicazione delle istruzioni all’inizio del periodo di imposta interessato senza alcuna ulteriore modifica o aggiornamento) si può pensare alla chiusura dei dichiarativi (compreso l’inoltro telematico) anche in epoca anticipata rispetto a quanto proposto dalla bozza di calendario del CNDCEC.

## II. Scadenza spesometro. Riposizionamento

Nella proposta di nuovo calendario fiscale predisposta dal CNDEC, si ipotizzano due date per la comunicazione polivalente (spesometro):

- 10.04 per i contribuenti mensili;
- 20.04 per i contribuenti trimestrali.

In proposito, sarebbero auspicabili le seguenti modifiche:

- a. Spostamento della scadenza per la comunicazione polivalente nei primi 15/20 giorni di maggio.

Allo stato della proposta attuale, la scadenza dello spesometro per i contribuenti mensili avverrebbe solo 10 giorni dopo l’adempimento dichiarativo per l’IVA annuale. Ciò sembra particolarmente ravvicinato in termini di pianificazione dell’attività di studio.

Sempre per tale motivo e in ragione del fatto che nel corso del mese di aprile l’attività degli studi professionali è tipicamente concentrata nella redazione e nel confezionamento dei bilanci annuali (scadenza civilistica: entro 120 gg. dalla fine dell’esercizio e, quindi entro il 30.04 per approvazione assembleare), sarebbe auspicabile ridurre “al minimo” gli adempimenti fiscali del mese di aprile.

Inoltre, non si vedono motivi per suddividere la scadenza dello spesometro in due date diverse in ragione della dimensione (frequenza di liquidazione IVA) del contribuente: l'adempimento della comunicazione polivalente è infatti il medesimo e, la prospettata nuova scadenza del 15 di maggio consentirebbe di meglio organizzare l'attività di studio (a titolo d'esempio, si veda quanto successo nel 2016 con continue proroghe e duplicazioni di scadenze che ha generato un *surplus* di lavoro in termini di assorbimento delle risorse negli studi professionali).

### III. Versamento imposte da UNICO con maggiorazione 0,40%

Nella griglia di date proposte dal CNDEC non viene visualizzata la possibilità di versamento imposte "da UNICO" con maggiorazione 0,40% (che attualmente è consentita decorsi i trenta giorni dalla scadenza ordinaria).

A prescindere dalla data in cui collocare il versamento imposte da UNICO, si ritiene utile mantenere - per la generalità dei contribuenti - la possibilità di un versamento "differito", attraverso la corresponsione della maggiorazione dello 0,40%.

### IV. Modello 770

In proposito si deve rilevare come in seguito all'introduzione della Certificazione Unica, il modello 770 si riduca (nella maggior parte dei casi, con esclusione del c.d. "770 ordinario") ad un riepilogo dei versamenti, peraltro già disponibili sul cassetto fiscale del singolo sostituto: l'adempimento dichiarativo non offre in tali casi ulteriori informazioni e, pertanto si potrebbe pensare all'abolizione del modello 770 nei casi sopra prospettati.

### V. Dichiarazione IVA annuale

In relazione alla prospettata data del 31.03 per l'adempimento relativo alla dichiarazione IVA annuale, si richiede di valutare la compatibilità di tale scadenza con quanto previsto dalla Direttiva IVA comunitaria in materia.

A tale riguardo, si evidenzia come l'art. 251 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce le informazioni da indicare nella dichiarazione IVA in riferimento ad un dato periodo d'imposta. (i.e. il periodo temporale oggetto di dichiarazione), mentre il successivo art. 252 par. 2 dispone che: *"Gli Stati membri fissano la durata del periodo d'imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno"*.

Al momento, la scelta dell'Italia è di prevedere una dichiarazione annuale (anche se in realtà una Comunicazione della Commissione UE del 2013 aveva ad oggetto una proposta di riforma e di unificazione dei periodi d'imposta oggetto di dichiarazione a livello unionale per cui si ipotizzava l'invio di dichiarazioni mensili, o trimestrali per contribuenti fino a 2 milioni di volume d'affari).

Per quanto riguarda infine il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di riferimento, l'art. 252 par. 1 prevede un termine non superiore a due mesi oltre la scadenza di ogni periodo d'imposta (secondo la definizione di periodo d'imposta scelta da ciascuno Stato membro: mensile, trimestrale, annuale). Tale lettura è altresì confermata dalla relazione di una commissione del Senato al Decreto Milleproroghe che ha stabilito la decorrenza della norma avente ad oggetto il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione IVA autonoma (spostato a febbraio 2017) originariamente contenuto nella Legge di Stabilità 2015.

In conclusione, sulla base di quanto sopra riportato, parrebbe che la presentazione della dichiarazione IVA autonoma prevista per il 31.03, potrebbe presentare alcune questioni di compatibilità con le direttive comunitarie, rendendo dunque necessario anticipare l'adempimento a fine febbraio.

## VI. Accorpamento modello UNICO/modello IRAP

Sulla base dell'esperienza maturata, è emerso che la suddivisione modello UNICO e modello IRAP (con le conseguenti attività in termini di separata autenticazione *file*, distinto controllo telematico Entratel e successivo invio di ben due modelli) crea un notevole aggravio in termini di assorbimento risorse negli studi professionali.

Per tale motivo si propone di accorpare i quadri del modello IRAP nel modello UNICO, al fine di avere un'unica dichiarazione (e quindi un'unica attività di controllo, autenticazione e invio *file* con i sistemi telematici dell'Agenzia): ciò consentirebbe di ridurre i tempi di lavorazione per la predisposizione telematica dei *files* dichiarativi, senza peraltro arrecare alcun maggior onere (neanche in termini di acquisizione dati) da parte dell'Amministrazione finanziaria.

§ § §